
DECRETO 30 dicembre 2009.

Autorizzazione di corsi di formazione manageriale per direttore generale di azienda sanitaria, direttore sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria provinciale o ospedaliera e dirigente di struttura complessa.

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione.

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 (Suppl. ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 17 gennaio 1998, n. 13), "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" modificativo del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Vista il decreto 1 agosto 2000 del Ministro della sanità - Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Vista la legge regionale n.10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 11 maggio 2000, riguardante l'approvazione del piano sanitario regionale 2000/2002;

Visto il decreto n. 689 del 10 maggio 2002, con il quale sono stati istituiti i corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse;

Visto il decreto n. 1247 del 30 giugno 2003, con il quale è stato istituito il primo corso di formazione manageriale per i direttori generali di azienda sanitaria o ospedaliera;

Visti i decreti n. 3444 del 12 maggio 2004 e n. 3519 del 21 maggio 2004, contenenti la disciplina regionale per la

realizzazione ed il riconoscimento dei corsi di formazione manageriale previsti dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni per direttore generale di azienda sanitaria, direttore sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria e per dirigenti di struttura complessa per il biennio 2004/2005;

Visti i decreti n. 7455 del 22 febbraio 2006 e n. 440 del 21 marzo 2007, con i quali è stata confermata, rispettivamente per l'anno 2006 e per l'anno 2007, la disciplina dei corsi prevista dal decreto n. 3444/2004;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale - che ha istituito il "Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 352 del 23 dicembre 2008, con la quale sono stati istituiti gli elenchi degli aventi titolo alla nomina a direttore generale, a direttore amministrativo e a direttore sanitario delle ex aziende unità sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme sul riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D. P. n. 1249 del 24 febbraio 2009, con il quale viene conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico alla d.ssa Maria Antonietta Bullara;

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009, che ha approvato il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009;

Visto il documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome in data 10 luglio 2003 in materia di formazione manageriale, nel quale vengono fissate le linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione manageriale per i dirigenti sanitari, affidando alle regioni e province autonome il compito di attivare ed organizzare tali corsi secondo i criteri e le indicazioni fissate nel documento stesso;

Considerato che la formazione è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi;

Ritenuto necessario riordinare in maniera organica ed univoca, alla luce dei provvedimenti di riordino del SSR, la disciplina inerente la formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e per dirigenti di strutture complesse delle aziende sanitarie nonché le modalità di organizzazione degli stessi nell'ambito del territorio della Regione siciliana e, per l'effetto, di dovere procedere alla revoca dei precedenti atti che con il presente si intendono sostituiti;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, sono autorizzati i corsi di formazione manageriale per le seguenti tipologie:

- 1) direttore generale di azienda sanitaria;
- 2) direttore sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria provinciale o ospedaliera;
- 3) dirigente di struttura complessa (area ospedaliera e area territoriale).

Art. 2

Ai corsi di formazione manageriale per direttore generale di azienda sanitaria di cui al punto 1 dell'art. 1 possono partecipare prioritariamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., nonché i soggetti inseriti nell'elenco regionale dei direttori generali di cui al decreto n. 781 del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 18 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Ai corsi di direttore sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria provinciale o ospedaliera di cui al punto 2 dell'art. 1 possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., nonché coloro i quali sono inseriti nell'elenco regionale di cui al decreto n. 1761 del 31 agosto 2009, integrato con il decreto n. 1892 del 14 settembre 2009, e decreto n. 1760 del 31 agosto 2009.

Art. 4

Ai corsi di cui al punto 3 dell'art. 1 possono partecipare dirigenti del ruolo sanitario delle aziende sanitarie (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.

In particolare i corsi per dirigente di struttura complessa sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa, così come espressamente definito all'art. 16 quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92 s.m.i.

Ai corsi di cui all'art. 4 possono partecipare anche i dirigenti del ruolo tecnico sanitario e i dirigenti del ruolo tecnico veterinario dell'Assessorato regionale della sanità, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo.

Art. 5

Ai fini dell'organizzazione e realizzazione dei corsi per dirigenti di struttura complessa e per le funzioni di direzione sanitaria aziendale, di cui al presente decreto, viene recepito il documento sulla formazione manageriale come indicato nell'accordo interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome del 10 luglio 2003, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 6

L'organizzazione dei corsi di formazione per direttore generale di azienda sanitaria, così come previsto dal P.S.R. 2000/2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 2 giugno 2000 - supplemento ordinario - punto 6.2. Formazione permanente ed aggiornamento, è affidata al CEFPAS di Caltanissetta.

Art. 7

L'organizzazione dei corsi per direttori sanitari ed amministrativi, nonché per i dirigenti di struttura com-

pressa, è realizzata dal CEFPAS, dalle aziende sanitarie provinciali, dalle aziende ospedaliere e dalle strutture private accreditate per la formazione anche in collaborazione con le università, previa autorizzazione come da art. 12.

Art. 8

Ogni corso di formazione manageriale non può superare il numero di 30 allievi. Gli oneri connessi ai corsi di cui al presente decreto sono a carico dei partecipanti, ai sensi del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.

Con successivo provvedimento saranno definite le entità delle quote d'iscrizione ai sensi del punto 4, documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome in data 10 luglio 2003.

Art. 9

Ogni ente erogatore ha l'obbligo di comunicare all'Assessorato della sanità, dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico:

- 1) il progetto formativo nel quale devono essere specificati:
 - obiettivi generali e specifici,
 - organizzazione con la specifica dei ruoli e delle funzioni,
 - struttura, durata e sede,
 - programma, articolato in moduli formativi, argomenti e ore e l'indicazione dei nominativi e/o profili dei docenti che s'intendono coinvolgere nell'attività formativa,
 - metodologia e materiale didattico,
 - sistema di monitoraggio e di valutazione.

Tale progetto deve essere trasmesso almeno tre mesi prima della data d'inizio del corso.

- 2) la data e la modalità di svolgimento del colloquio finale.
- 3) l'elenco dei dirigenti, anche su supporto informatico, che hanno superato il colloquio con evidenziata l'effettiva frequenza al corso, nonché il grado di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui al punto 2.2. del documento sulla formazione manageriale approvato in data 10 luglio 2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome.

Art. 10

La commissione esaminatrice sarà composta da:

- il dirigente generale del DASOE (o suo delegato) con funzioni di presidente;
- il direttore del corso dell'ente erogatore (o suo delegato);
- due docenti del corso;
- il docente relatore;
- il tutor del corso.

Art. 11

L'Assessorato della sanità – DASOE – provvederà a:

- valutare le richieste, pervenute dai rappresentanti legali degli enti e/o soggetti che intendono organizzare ed avviare i corsi di formazione di cui all'art. 1, la cui ammissibilità sarà valutata, anche, agli obiettivi strategici dell'Amministrazione;
- comunicare all'ente e/o soggetto proponente l'esito della richiesta di autorizzazione del corso di formazione manageriale;

- effettuare il controllo dello svolgimento dei corsi autorizzati anche attraverso eventuali verifiche dirette nelle sedi formative;
- costituire e aggiornare un apposito albo ove iscrivere i dirigenti sanitari cui è stato rilasciato il certificato di formazione manageriale, così come disposto al punto 3 del documento sulla formazione manageriale approvato in data 10 luglio 2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, da pubblicare nel sito dell'Assessorato.

Art. 12

Il presente decreto revoca e sostituisce i precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it/sanita.

Palermo, 30 dicembre 2009.

RUSSO

Allegati

DOCUMENTO SULLA FORMAZIONE MANAGERIALE

Introduzione

Molte regioni e province autonome hanno attivato o sono in procinto di attivare corsi di formazione manageriale con l'obiettivo di incentivare le capacità manageriali dei propri dirigenti sanitari i quali, per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, sono chiamati a possedere adeguate conoscenze e competenze non solo di natura professionale ma anche organizzativa e gestionale, stante il fatto che la qualità di un servizio pubblico complesso, come è quello sanitario, è la risultante di un elevato grado di competenze tecnico-professionali e, non di meno, di una sensibile capacità organizzativa in un contesto di risorse finite.

Il direttore di struttura complessa, del resto, deve farsi carico del così detto "governo clinico" del servizio sanitario, inteso come sintesi di autonomia professionale e responsabilità gestionale, ovvero come sintonia tra il piano della gestione operativa di settore e quello della gestione strategica aziendale.

Proprio per indurre un positivo cambiamento di mentalità e promuovere la partecipazione attiva dei direttori di struttura complessa alla programmazione e realizzazione delle politiche aziendali per il miglioramento continuo della qualità, appare fondamentale e prioritaria l'attivazione delle specifiche iniziative formative per la diffusione e la crescita della cultura manageriale dei dirigenti sanitari, così come previste dal decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99 e dal D.P.R. n. 484/97.

Il decreto legislativo n. 502/92 e s.m. agli artt. 15 e 16 quinquies individua, infatti, la formazione manageriale anche quale requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi per la direzione di strutture complesse prevedendo pure che il certificato di formazione manageriale debba essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico, demandando altresì alle regioni e province autonome l'organizzazione e l'attivazione di tali corsi.

Il D.P.R. n. 484/97, poi, all'art. 7 detta i criteri per lo svolgimento di corsi finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione del personale della dirigenza del ruolo sanitario.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze in materia è stato profondamente rinnovato. Come testimonia anche la sentenza n. 510 del 4 dicembre 2002 della Corte costituzionale, è stato riconosciuto che in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni di cui ritengono di essere titolari, approvando – ovviamente fatto salvo il potere governativo di ricorso previsto dall'art. 127 della Costituzione – una propria disciplina legislativa anche sostitutiva di quella statale.

Gli assessori per la sanità hanno approvato le linee, come di seguito articolate, per permettere il riconoscimento reciproco delle attestazioni dei corsi manageriali seguiti dal personale dirigente medico. Le linee individuano le condizioni che devono essere garantite perché l'attestato manageriale sia riconosciuto valido.

Con l'approvazione della conferenza dei presidenti, le regioni si impegnano a recepire con un proprio atto il documento allegato.

*Linee per la formazione manageriale***Punto 1 (Formazione manageriale)**

I corsi di formazione manageriale per dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) sono attivati ed organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali si avvalgono, per la realizzazione degli stessi, della collaborazione delle università o di altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo della formazione accreditati e/o appositamente qualificati dalle medesime regioni e province autonome. Le stesse non potranno attivare i suddetti corsi al di fuori del proprio territorio se non attraverso reciproci accordi. Dell'attivazione dei predetti corsi di formazione, le regioni e le province autonome danno notizia al Ministero della salute comunicandone i relativi contenuti.

Ai corsi organizzati presso le regioni e le province autonome hanno diritto di precedenza di iscrizione i dirigenti sanitari in servizio presso le strutture sanitarie delle singole realtà.

Le regioni e le province autonome organizzano, parallelamente ai corsi oggetto del presente accordo, iniziative di formazione continua su tematiche attinenti alla formazione manageriale riservate ai dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione di cui al successivo punto 3.4.

Punto 2 (Durata, aree tematiche e metodologia didattica)

2.1 La durata dei corsi non deve essere inferiore a 100 ore di frequenza certificata. Le regioni e le province autonome programmano corsi di durata superiore al fine di concedere un massimo di assenze fino al 20% delle attività globalmente programmate. Il superamento di tale limite comporta l'esclusione dal colloquio finale. Il periodo di formazione potrà essere sospeso per gravidanza, puerperio o malattia, fermo restando che l'intera sua durata non potrà essere ridotta e che il periodo di assenza dovrà essere recuperato nell'ambito di altro corso secondo modalità definite dalla regione o provincia autonoma.

2.2 I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale e quindi riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, agli indicatori di qualità dei servizi - sanità pubblica, alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento ed agli elementi di bilancio e controllo, così come definite nell'allegato A) che è parte integrante del presente atto. Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione dei corsi possono essere previsti, in aggiunta al monte ore utile per il conseguimento del certificato, ulteriori contenuti ritenuti necessari in rapporto alle particolari situazioni sanitarie, sociali ed ambientali locali.

La metodologia didattica è, in via principale, di tipo prevalentemente attivo; le lezioni tradizionali (lezioni frontali) sono affiancate da strumenti quali analisi e discussione di casi didattici, incident, role playing, simulazioni e griglie di analisi, finalizzati a favorire, tramite la discussione in piccoli gruppi di lavoro, l'apprendimento dei contenuti oggetto del corso. Le discussioni guidate, gli incident e, più in generale, tutti gli strumenti didattici sono focalizzati specificamente sulle tematiche inerenti la gestione dell'ambito socio-sanitario.

È in ogni caso possibile prevedere l'utilizzo della formazione a distanza che non dovrà comunque eccedere il 30% del monte ore di formazione previsto e non potrà esaurire nessuna delle aree considerate nell'allegato A). Le ore di formazione erogate a distanza saranno considerate ore equivalenti ai fini della certificazione di frequenza sotto la responsabilità del direttore del corso. Comunque l'erogazione della formazione a distanza dovrà prevedere meccanismi di autovalutazione e sistemi di interazione con il docente responsabile dell'attività e con il resto della classe in modo sincrono e/o differito.

Al fine di garantire l'effettiva possibilità di utilizzo delle metodologie didattiche attive, il numero di partecipanti per ogni singola classe non potrà essere superiore a 30 unità.

Punto 3 (Certificato di formazione e sua validità)

Il periodo di formazione si conclude con l'espletamento di un colloquio finale, tramite anche la presentazione e discussione di un elaborato davanti ad un'apposita commissione costituita secondo modalità disciplinate dalle regioni e province autonome. Della stessa dovranno comunque far parte docenti del corso. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio, in copia unica, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di certificato di formazione, secondo il modello definito nell'allegato B) che è parte integrante del presente atto. In caso di più sessioni dello stesso corso, il certificato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione.

I legali rappresentanti delle strutture e istituzioni che hanno realizzato i corsi di formazione manageriale, ad avvenuto superamento del colloquio finale, trasmettono alle regioni e alle province autonome per le quali hanno tenuto i corsi l'elenco dei dirigenti che hanno superato il colloquio con evidenziata l'effettiva frequenza al corso, nonché il grado di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui al punto 2.2.

Ciascuna regione e provincia autonoma provvedono a costituire e mantenere un apposito albo pubblico ove iscrivere i dirigenti sani-

tari cui è stato rilasciato il certificato di formazione manageriale di cui al punto 1.

Ferma restando, per i fini di cui all'art. 16 - quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m., la validità del certificato di formazione conseguito secondo i criteri di cui al presente accordo, il dirigente sanitario è comunque tenuto a partecipare con esito positivo ai corsi di formazione continua di cui al precedente punto 1.3., organizzati dalle regioni e dalle province autonome nei trienni successivi alla data di conseguimento del certificato medesimo.

I dirigenti sanitari che conseguono il certificato di formazione manageriale di cui al presente accordo sono esonerati dall'obbligo di conseguire i crediti formativi dell'ECM di cui all'art. 16 quater del decreto legislativo n. 502/92 e s.m. nell'anno nel quale si conclude l'attività formativa.

Punto 4 (Aspetti finanziari)

La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento diretto, da parte del dirigente sanitario, di una quota di iscrizione, la cui entità è determinata dalla regione e provincia autonoma in base alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi.

Le regioni e le province autonome possono definire in sede di contrattazione locale modalità e criteri per la compartecipazione alle predette quote di iscrizione. La compartecipazione verrà riconosciuta al dirigente a certificazione ottenuta.

Ove ai corsi di cui al punto 1 siano ammessi anche dirigenti sanitari in servizio presso strutture sanitarie di altre regioni e province autonome, la partecipazione finanziaria a favore degli stessi, da parte delle regioni e province autonome di appartenenza, segue la disciplina ivi in vigore. A tal fine ciascuna regione o provincia autonoma provvede a dare comunicazione all'altra dell'elenco dei dirigenti sanitari cui è stato rilasciato il certificato.

Punto 5 (Norma transitoria)

I certificati di formazione manageriale rilasciati da ciascuna regione o provincia autonoma, o che siano in via di conseguimento a seguito di corsi organizzati con le modalità di cui all'art. 7 - commi 3, 4 e 11 del D.P.R. n. 484/97 e per i fini previsti dall'art. 16 - quinquies del decreto legislativo n. 502/92, come modificato con il decreto legislativo n. 229/99, sono riconosciuti validi per i fini di cui al presente accordo.

Ciascuna regione o provincia autonoma provvedono a comunicare ai dirigenti, che abbiano già conseguito il certificato, il riconoscimento di cui al presente accordo.

Ai dirigenti sanitari, che abbiano già conseguito il certificato di formazione manageriale a seguito dei corsi organizzati dalle regioni e province autonome, si estendono le norme di partecipazione finanziaria che saranno stabilite nelle regioni e province autonome di appartenenza.

Allegato A**CONTENUTI FORMATIVI DEI CORSI PER LA FORMAZIONE MANAGERIALE DEI DIRIGENTI SANITARI****A. Organizzazione e gestione dei servizi sanitari****Finalità dell'area tematica:**

ai partecipanti devono essere forniti gli elementi per la comprensione dei principali modelli di organizzazione delle aziende di servizi sanitari e dei principali sistemi e strumenti di governo gestionale e clinico. Con riguardo a questi ultimi, si dovrà privilegiare la trattazione degli argomenti che evidenzino il ruolo e le funzioni proprie del dirigente medico. Argomenti privilegiati: i modelli organizzativi e la loro applicazione al contesto delle aziende di servizi sanitari, le metodologie di progettazione organizzativa, i modelli per l'analisi dei fabbisogni di integrazione, i sistemi informativi aziendali nei loro diversi aspetti: operativi direzionali e di supporto ai processi decisionali clinici ed organizzativi, gli strumenti per l'analisi e l'interpretazione dei dati clinici e gestionali, i principi e le tecniche dell'evidence based medicine, le tecniche per la valutazione degli investimenti in tecnologia sanitaria, i principi di valutazione economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici ed alla farmacoconomia, i sistemi di gestione per budget.

B. Indicatori di qualità dei servizi - sanità pubblica**Finalità dell'area tematica:**

ai partecipanti devono essere forniti sia gli elementi per la comprensione dei diversi approcci teorici relativi al concetto di qualità nelle aziende di servizi sanitari, con particolare attenzione al miglioramento continuo del sistema di qualità aziendale, sia gli elementi per la comprensione dei diversi modelli di organizzazione dei sistemi sanitari, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento, nonché delle modalità per la valutazione ed il controllo dell'appropriatezza delle prestazioni, per la valutazione dell'outcome e dell'output delle attività sanitarie.

